

Direttiva sul mandato e sul ruolo del mediatore dell'Università¹

Del 15 ottobre 2018 (stato 24.02.2022)

Il Rettorato adotta:

Art. 1 Scopo	<ol style="list-style-type: none">1 La presente Direttiva disciplina il mandato e il ruolo del mediatore dell'Università.2 Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del femminile o femminile plurale.
Art. 2 Mandato	Il mediatore ha il mandato di favorire la risoluzione amichevole di eventuali conflitti in seno all'Università (segnatamente generati da tensioni con superiori e dirigenti, difficoltà relazionali con i colleghi, condizioni di lavoro insoddisfacenti).
Art. 3 Nomina	<ol style="list-style-type: none">1 Il mediatore è designato dal Rettorato dell'Università ed è scelto tra i professori di ruolo dell'Università che non esercitano altre funzioni istituzionali (segnatamente membri di Rettorato, Decani o altri organi decisionali) o tra persone particolarmente competenti in tale ambito esterne all'USI.2 La durata del suo mandato è di due anni (rinnovabile due volte).
Art. 4 Istanza	<ol style="list-style-type: none">1 Il mediatore non interviene d'ufficio, ma su istanza scritta presentata da almeno una delle parti in conflitto. L'istanza riporta brevemente la natura del conflitto.2 Può presentare istanza al mediatore qualsiasi collaboratore dell'USI, sia accademico, sia dei servizi.3 Il Rettore dell'Università può invitare le parti in conflitto a ricorrere alla mediazione.4 Non possono invece rivolgersi al mediatore gli studenti o terzi in rapporto con l'Università.5 Fintanto che dura la mediazione, le parti si impegnano a non portare il conflitto di fronte ad altre istanze, in particolare giudiziarie, salvo in caso di scadenza immediata di un termine. In caso di non rispetto di tale impegno, il mediatore pone immediatamente fine alla procedura.6 Il mediatore dispone di una casella di posta elettronica dedicata (mediatore@usi.ch).

¹ Già Statuto e missione del mediatore dell'Università.

Art. 5 Inizio e svolgimento della procedura	<ol style="list-style-type: none">1 Ciascuna parte del conflitto dichiara il proprio consenso a prendere parte alla procedura di mediazione. Tale consenso può essere ritirato in ogni momento.2 Le parti concordano con il mediatore l'inizio della procedura di mediazione e le modalità di svolgimento della stessa.3 Il mediatore sente dapprima le parti individualmente. Di regola, egli sente in seguito le parti congiuntamente.4 Le parti intervengono personalmente alla mediazione; non possono essere né rappresentate, né ricorrere ad assistenza legale.5 Il mediatore può richiedere informazioni ulteriori al Rettorato, qualora esse siano necessarie per lo svolgimento della mediazione.6 La procedura è gratuita.
Art. 6 Fine della procedura	<ol style="list-style-type: none">1 In caso di accordo tra le parti, nell'impossibilità di trovare una soluzione al conflitto, oppure in seguito alla revoca del consenso di una delle parti, su richiesta delle stesse, o il mediatore d'ufficio, dichiara la fine della procedura di mediazione.2 Conclusa la mediazione le parti possono adire istanze giudiziarie.3 Il contenuto della mediazione non può essere utilizzato in altre sedi, segnatamente giudiziarie.
Art. 7 Ruolo del mediatore	<ol style="list-style-type: none">1 Il mediatore cerca di sostenere le parti nella ricerca, da parte delle stesse, di una risoluzione amichevole del conflitto che le oppone. Non spetta a lui risolvere il conflitto, né proporre soluzioni in tal senso alle parti coinvolte.2 Il mediatore non ha alcun potere decisionale, né sanzionatorio.
Art. 8 Imparzialità e indipendenza	Il mediatore è imparziale e agisce in piena autonomia. Non riceve alcuna istruzione.
Art. 9 Confidenzialità	<ol style="list-style-type: none">1 La procedura di mediazione è confidenziale. Le interlocuzioni si tengono a porte chiuse e non si tiene alcun verbale.2 Il mediatore è tenuto a mantenere l'assoluto riserbo sullo svolgimento della mediazione. Tuttavia, se il mediatore viene a conoscenza di fatti di natura penale o di gravi violazioni delle norme che regolano l'Università, ne informa immediatamente il Rettorato.
Art. 10 Rapporto di attività	Alla fine di ogni anno accademico il mediatore riferisce al Rettorato il numero di casi che gli sono stati sottoposti e il risultato favorevole (o sfavorevole) degli stessi. Il suo rapporto, puramente statistico, non fornisce dettagli sul contenuto delle mediazioni o sull'identità delle parti coinvolte.
